

to previsto dalla lettera di nomina; al termine del secondo quinquennio (1944) non ci fu manifestazione espressa di rinnovo, ma il Pedace continuò a rimanere in servizio -

Si verificava, quindi, un reciproco tacito consenso di prolungamento del rapporto senza determinazione di tempo -

Cesato il rapporto, il Pedace ne chiedeva la liquidazione in base alle norme relative ai rapporti a tempo indeterminato, ma con l'applicazione delle condizioni previste per lo originario contratto a tempo determinato e sulla base dell'ultima retribuzione - Chiedeva, quindi, £ 33.109.125: oltre interessi e la richiesta venne respinta dall'U.N.A. che ritenendola eccessiva ravvisava la impossibilità di avviare trattative per una soluzione bonaria -

La vertenza giudiziaria instaurata dal Pedace - nella quale la difesa dell'U.N.A. veniva assunta